



Cremona

COMUNE
DI CREMONA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO REGIONALE AL DETTAGLIO DI PIAZZA FIUME

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

| | |
|---|---|
| Consiglio Comunale n. 53 del 18 luglio 2011 | Approvazione del regolamento |
| Consiglio Comunale n. 19 del 7 aprile 2014 | Approvazione delle modifiche abrogati gli articoli dal 3 al 16 in seguito all'entrata in vigore del Regolamento del commercio su aree pubbliche. |

Indice

Art. 1 – Istituzione del mercato rionale di Piazza Fiume

Art. 2 – Localizzazione, cadenza e organico

Art. 3 – ABROGATO

Art. 4 – ABROGATO

Art. 5 – ABROGATO

Art. 6 – ABROGATO

Art. 7 – ABROGATO

Art. 8 – ABROGATO

Art. 9 – ABROGATO

Art. 10 – ABROGATO

Art. 11 – ABROGATO

Art. 12 – ABROGATO

Art. 13 – ABROGATO

Art. 14 – ABROGATO

Art. 15 – ABROGATO

Art. 16 – ABROGATO

Art. 1

Istituzione del mercato rionale di P.zza Fiume

1. E' istituito il mercato rionale di P.zza Fiume riservato agli operatori commerciali su area pubblica, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6.
2. Il mercato è gestito direttamente dal Comune che, attraverso i competenti uffici, compie tutti gli adempimenti, i controlli e le azioni necessarie a garantirne il regolare svolgimento e a valorizzarne e tutelarne l'immagine.
3. Il presente regolamento, adottato a sensi dell'art. 28 comma 15 del succitato Decreto Legislativo, individua l'area da destinare al mercato, il numero di posteggi, le modalità di assegnazione degli stessi e le relative norme di esercizio.

Art. 2

Localizzazione, cadenza e organico

1. Il mercato rionale si svolgerà con cadenza settimanale, nel giorno di martedì, nell'area immediatamente a ridosso di Piazza Fiume, comprendente le Vie Cattaro, Ronchi e Piave, così come evidenziata nella planimetria allegata sotto la lettera A), con utilizzo di 30 posteggi fissi di cui 15 destinati alla vendita di prodotti alimentari (compresi n. 5 per la vendita di prodotti tipici lombardi) e 15 alla vendita di prodotti non alimentari.
2. L'esatta dislocazione dei posteggi all'interno dell'area mercatale e la loro dimensione saranno stabiliti dal responsabile del settore competente in relazione al numero degli operatori ammessi e alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature.
3. Ogni operatore potrà essere titolare di un solo posteggio.
4. Il mercato si svolgerà, di norma, nella sola fascia mattutina.
5. Gli orari da osservare per l'attività di vendita, per l'accesso e lo sgombero dell'area, saranno stabiliti dal Sindaco.
6. Il mercato non si svolgerà in occasione delle festività di Natale e Capodanno.
7. La Giunta Comunale potrà inoltre disporre la sospensione del mercato, o la sua temporanea dislocazione in altra sede, in occasione di manifestazioni di grande richiamo, quando, per il numero di visitatori esterni, si renda necessario disporre dell'area, previa consultazione della Commissione comunale per il commercio su area pubblica.
8. Qualora nella giornata di svolgimento del mercato cada una festività infrasettimanale, è facoltà della Giunta Comunale, sentito il parere delle Associazioni di categoria, consentire lo svolgimento o meno del mercato.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi 6- 7 - 8 è facoltà del Comune consentire il recupero del mercato in altra giornata, previa adesione di almeno l'80% degli operatori.
10. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, durante l'effettuazione delle vendite e nelle fasi di sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e da quelli dei mezzi di pronto intervento, salvo diversa espressa disposizione.
11. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato al di fuori dei posteggi, salvo l'individuazione di aree a ciò espressamente destinate.

12. Nei giorni di svolgimento del mercato è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

